

REFERENDUM PROVINCIALE ABROGATIVO
QUESITO REFERENDARIO
Provincia di Trento – 30 settembre 2007

**Pianificazione del sistema scolastico e finanziamento
delle istituzioni Paritarie**

Volete che siano abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino):

- il comma 7 dell'art. 35, che dispone: *"Il piano provinciale per il sistema educativo rileva la distribuzione sul territorio delle istituzioni paritarie"*;

- e l'articolo 76, che dispone:

-

"Art. 76 - Disposizioni a favore degli studenti delle istituzioni paritarie

1. Per assicurare agli studenti delle istituzioni scolastiche e formative paritarie del primo e del secondo ciclo, riconosciute secondo quanto previsto dall'articolo 30, l'equipollenza di trattamento di cui all'articolo 33 della Costituzione e per agevolare l'adempimento dei compiti educativi delle famiglie, la Provincia promuove gli interventi previsti da quest'articolo.

2. Sono destinatari degli interventi:

a) gli studenti frequentanti le istituzioni paritarie della lettera b);

b) le istituzioni paritarie con esclusione di quelle alle quali la Provincia ha affidato la realizzazione di percorsi di formazione professionale secondo quanto previsto dall'articolo 36.

3. La Provincia può concedere agli studenti di cui al comma 2 assegni di studio per far fronte alle spese d'iscrizione e di frequenza alle istituzioni paritarie, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento, tenendo conto della capacità economica della famiglia. La Provincia, mediante apposite convenzioni, può affidare l'attuazione degli interventi previsti da questo comma direttamente alle istituzioni paritarie interessate.

4. Per l'erogazione del servizio di istruzione svolto nell'ambito del sistema educativo provinciale, la Provincia può concedere contributi in conto gestione, nonché contributi per l'acquisto e il rinnovo di arredi e attrezzature didattiche, alle istituzioni paritarie di cui al comma 2, lettera b), che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a) abbiano svolto almeno tre anni di attività nella provincia;

b) non operino alcuna discriminazione nelle iscrizioni degli studenti e accolgano le domande d'iscrizione, che implicano l'adesione al progetto educativo della scuola, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sulla base dell'ordine di presentazione;

c) abbiano adottato uno statuto che escluda il fine di lucro e assicurino la pubblicità dei bilanci;

d) applichino al personale la regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale;

e) abbiano un collegio di revisori dei conti, un componente del quale sia indicato dalla Giunta provinciale e scelto tra i professionisti iscritti ai relativi albi.

5. La Provincia può inoltre riconoscere alle istituzioni paritarie del comma 4, contributi per la fornitura dei libri di testo, per il sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali, nonché per

l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri in misura non superiore ai parametri previsti per le istituzioni scolastiche provinciali.

6. Gli interventi previsti da quest'articolo sono attuati nel rispetto dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla programmazione provinciale. Con regolamento sono stabilite le disposizioni per l'attuazione di quest'articolo, secondo parametri definiti in base al numero di studenti nonché alla tipologia dei percorsi di istruzione e formazione attivati presso le istituzioni paritarie; il regolamento stabilisce altresì le modalità e i termini per la rendicontazione dei contributi nonché i casi di revoca dai benefici previsti dai commi 4 e 5.

7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 6 continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore di quest'articolo."?